

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2217 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 2020****che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina***[notificata con il numero C(2020) 9554]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/472/UE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni per l'importazione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, mentre l'allegato III di detta decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di tali animali.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2010/472/UE affinché il Regno Unito figuri negli allegati I e III di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito negli allegati della decisione 2010/472/UE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.<sup>(2)</sup> Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1) nell'allegato I, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)		
-----	-----------------	--	--

(\*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

2) nell'allegato III, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)		
-----	-----------------	--	--

(\*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».